



DELIBERAZIONE

n. 1532

del 2-9-2021

O G G E T T O

Preso d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1233/2021 del Tribunale di Vicenza, a definizione del giudizio civile r.g. 7732/2017, di cui all'atto di citazione notificato dalla sig.ra P.M. in data 9.10.2017, prot. n. 95825.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1764

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

Premesso che:

- In data 27.11.2015, prot. 45318, la sig.ra P.M. formalizzava all'Azienda ULSS 5 OvestVicentino una domanda risarcitoria, relativa ad una pretesa responsabilità professionale medica ricondotta ad un intervento del giorno 1 agosto 2014;
- Con nota 22.12.2015, prot. 48360, l'Ente denunciava ritualmente il sinistro alla propria compagnia assicurativa, LIG Insurance S.A.;
- In data 9.10.2017 al prot. n. 95825 la sig.ra P.M. notificava all'Azienda un atto di citazione, chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento del danno per i fatti suindicati;
- Il successivo 16 ottobre 2017 l'Azienda sanitaria trasmetteva l'atto di citazione alla società Contec srl, *loss adjuster* per conto di LIG Insurance, chiedendo l'assunzione della lite;
- Con successiva deliberazione n. 63/2018 l'Azienda ULSS 8, nel silenzio della Compagnia, autorizzava la costituzione in giudizio e la chiamata in causa dell'Assicuratore, conferendo il mandato defensionale agli avvocati dell'Ufficio legale dell'Ente;
- Il procedimento civile in rilievo veniva iscritto al registro generale contenzioso tenuto dal Tribunale di Vicenza al progressivo n. 7732/2017;
- In data 17 aprile 2018 l'Azienda ULSS 8 si costituiva ritualmente in giudizio e, a ciò autorizzata dal Giudice istruttore, provvedeva a chiamare in garanzia la società LIG Insurance SA;
- all'udienza del 18 ottobre 2018 il Giudice istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di LIG Insurance;
- il giudizio, radicato nelle forme del procedimento ordinario, proseguiva nei termini di rito, con l'espletamento di Consulenza tecnica d'Ufficio medico-legale;

Vista la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1233/2021 pronunciata in data 31 maggio 2021, ove il Giudice così ha disposto (*omissis* ed interpolazioni del redattore):

«1) accerta e dichiara la responsabilità dell'ULSS 8 BERICA in relazione ai danni patiti da (...omissis...) per le causali indicate nella parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 16.728,57, di cui:

- € 8.167,27 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
- € 8.561,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino al saldo effettivo;

2) condanna l'ULSS 8 BERICA, come rappresentata, alla rifusione in favore di (...omissis...) delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.389,52, di cui € 554,52 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. (...omissis...) per dichiarato anticipo;

3) pone definitivamente a carico dell'ULSS 8 BERICA gli oneri della c.t.u. già liquidati in corso di causa, e per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice di quanto già versato a tale titolo;

- 4) *condanna LIG INSURANCE S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare la convenuta di quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere a (...omissis...) in forza dei capi 1), 2), 3) del presente dispositivo;*
5) *compensa le spese processuali tra l'ULSS 8 BERICA e la terza chiamata.»*

Dato atto del fatto che la Corte di Cassazione rumena, con sentenza 1 luglio 2020, n. 3080, ha respinto l'impugnazione della LIG Insurance ed ha confermato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla Competente autorità di vigilanza rumena;

Preso quindi atto del fatto che, allo stato, la società LIG Insurance non può onorare gli impegni contrattuali assunti in qualità di Assicuratore;

Visto l'art. 282 c.p.c.;

Ritenuto di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza 1233/2021 del Tribunale di Vicenza, corrispondendo quindi alla sig.ra P.M.. le somme di cui alla condanna, eventualmente maggiorate degli accessori decorrenti dalla pronuncia sino al saldo;

Preso atto del fatto che il Consulente tecnico di parte dell'Ente, in sede di osservazioni all'elaborato peritale dimesse ai sensi dell'art. 195 c.p.c., ha concordato con il percorso logico-scientifico dell'elaborato;

Dato atto del fatto che la decisione del Giudice, in punto di fatto e di liquidazione del danno, è aderente all'avviso del Consulente tecnico d'Ufficio;

Visti l'art. 96, primo ed ultimo comma c.p.c., l'art. 348-bis c.p.c., l'art. 348-ter c.p.c. e l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Ritenuto pertanto di non appellare la sentenza 1233/2021 del Tribunale di Vicenza, al fine di non esporre l'Azienda al rischio di condanna per lite temeraria in ragione dell'esito della Consulenza d'Ufficio, condiviso dal proprio consulente, al rischio di condanna in caso di mancato accoglimento dell'impugnazione ed all'onere di sostenere le spese fisiologiche di procedura;

Ritenuto comunque opportuno ritenere la facoltà di proporre appello incidentale avverso la succitata sentenza, qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalle Controparti e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1233/2021, come meglio identificata in narrativa;
2. Di corrispondere alla sig.ra P.M. la somma di euro 21.875,45 per capitale e rimborso spese, oltre ad euro 6.497,31 per spese legali con distrazione a favore del Difensore, il tutto eventualmente maggiorato degli accessori decorrenti dalla pronuncia sino al saldo;
3. Di non appellare la sentenza 1233/2021 del Tribunale di Vicenza, ritenendo comunque la facoltà di proporre appello incidentale avverso la succitata sentenza, qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalla Controparte e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;
4. Di dare atto che le spese che precedono trovano riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 12 02 000025 "Fondo rischi autoassicurazione";
5. Di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance SA;
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 3-9-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 3-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI